

Allegato «C»: schema di contratto disciplinare di incarico

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione/i preliminare/i e per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla /e progettazione/i delle opere inerenti al S.I.I. localizzate in n. 33 agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella macro area BA_BAT.

Tra

- il/la _____, ⁽¹⁾ con sede in _____ - _____ (provincia di _____), via /piazza _____, _____ (codice fiscale _____ e partita IVA _____), nella persona del _____, in qualità di _____, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del _____, ⁽²⁾ di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e

- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

- proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

- dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, ⁽³⁾ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

- della società di _____ ⁽⁴⁾ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁵⁾

- del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale 12345678901 _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁶⁾

quale

- operatore economico singolo;

- operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario ⁽⁷⁾ costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione dell'Amministratore Unico n. _____ del _____ è stata indetta una gara (procedura aperta) per l'affidamento degli incarichi professionali per le prestazioni indicate in oggetto;

che a seguito di procedura esperita secondo la normativa vigente è risultato provvisoriamente aggiudicatario il professionista _____ che ha offerto il prezzo pari ad €. ed oneri previdenziali esclusi;

che con determinazione del Amministratore Unico _____ n. ____ in data _____⁽⁸⁾ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente affidamento ad un professionista esterno dei servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);

che si è provveduto alla pubblicazione dell’esito della gara.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell’Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all’articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alla redazione dei progetti preliminari per n. 33 (trentatre) agglomerati ricadenti nella regione Puglia, come descritti nella Tabella allegata sub A) e allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla/e progettazione/i delle opere inerenti al S.I.I. collocate in alcuni agglomerati ricadenti nel territorio della Regione Puglia.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, ove sopravvenuto, al decreto regolamentare di attuazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che entrasse in vigore nelle more dell’ultimazione delle prestazioni.
3. L’importo presuntivo complessivo delle opere (opere idriche e fognanti ; Impianti di depurazione) al netto dell’IVA ed altri oneri è valutato in Euro 228.260.000,00 così suddiviso: opere idriche e fognanti Euro 34.460.000,00; impianti di depurazione Euro 193.800.000,00
4. Ai sensi dell’art. 14 della tariffa professionale-legge n. 143/1949 e s.m.i. gli interventi oggetto del presente disciplinare appartengono:
 - opere idriche e fognanti alla classe VIII ;
 - impianti depurativi alla classe III categoria a ;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Il tecnico incaricato svolgerà l’incarico secondo l’esigenze e le direttive dell’amministrazione committente e resta obbligato all’osservanza delle norme del capitolato d’oneri per le modalità di espletamento degli incarichi, allegato “sub A”
3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.
5. Il progetto preliminare che è diretto a concretizzare i criteri informativi e l’entità approssimativa delle opere, nonché a determinare sia l’ordine di grandezza della spesa che la cifra indicativa del compenso per la /e progettazione/i successiva/e, dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

6. Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessario l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione committente tramite responsabile unico del procedimento
7. L'amministrazione committente esprimerà il proprio parere in merito al /i progetto/i preliminare/i, mediante l'approvazione del /i progetto/i.
8. Qualora il/i progetto/i presentasse delle carenze, l'amministrazione committente ne richiederà l'integrazione al tecnico incaricato specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella redazione del/i progetto/i preliminari e nello svolgimento delle attività tecnico – amministrative connesse alla/e progettazione/i e consistono in:

- a) Ricognizione dell'agglomerato.
- b) Verifica della conformità degli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici vigenti (PUTT, PAI, SIC) al Piano di Tutela delle Acque (PTA) nonché acquisizione e verifica, per ciascun agglomerato, degli strumenti di pianificazione comunali vigenti (Piani di fabbricazione, Piani regolatori ecc.).
- c) Verifica degli abitanti equivalenti indicati dal PTA.
- d) Redazione di Studi di Fattibilità per ciascun agglomerato con l'individuazione del fabbisogno infrastrutturale necessario a garantire il S.I.I. nell'intero agglomerato in termini di opere di acquedotto, fognatura e depurazione.
- e) Redazione progetto/i preliminare/i.

Ciascuna attività è ampiamente descritta nel capitolato tecnico.

2. Nel calcolo delle competenze professionali per la definizione del corrispettivo economico posto a base di gara dell'importo di Euro 1.520.000,00, è stato adottato il DM 4/4/2001 calcolato sulla base dell'importo presunto dell'investimento totale previsto per tutti gli agglomerati ricadenti nell'ambito di BA-BAT.
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo la formale approvazione. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) visure catastali, verifiche di accatastamento o denuncia delle variazioni catastali delle opere oggetto dell'intervento;
 - b) modifiche e aggiornamenti agli elaborati progettuali, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la eventuale documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

Documentazione planimetrica relativa alle infrastrutture esistenti idrico-fognante, la cui consistenza sarà fornita in formato digitale principalmente "DWG";

Supporto digitale (file dwg e pdf) dei progetti preliminari relativi ai depuratori a servizio dell'agglomerato gestito da AQP spa, redatto sulla base dei dati del precedente Piano di Tutela della Acque della regione Puglia.

Nella fase di gara tale documentazione è resa disponibile su supporto cartaceo presso gli uffici tecnici della Stazione Appaltante per consentire la visione della documentazione disponibile a base di gara a tutti i partecipanti.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna, per ogni agglomerato interessato alle opere del SII .
 - a) a produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, di tutela ecc.);
 - d) a produrre, due copie della documentazione redatta su supporto magnetico, di cui una in formato editabile standardizzato tipo .DOC, .DXF o .DWG o .PLN e l'altra in formato .PDF;
5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti preliminari, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.
6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Programma delle attività)

- 1 Entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto, il tecnico incaricato dovrà provvedere all'allineamento Programma delle Attività di Commessa presentato in sede di gara. L'allineamento consisterà solo nell'aggiornamento dei termini di inizio della Commessa (conseguentemente verranno aggiornate tutte le altre date in ragione delle durate fissate nel Programma presentato in gara). Il Programma delle Attività di Commessa allineato ai tempi previsti contrattualmente dovrà essere trasferito al Responsabile del Procedimento sia su supporto informatico che cartaceo. In questa sua emissione il cronoprogramma sarà codificato come revisione uno (CRONOREV001). Le specifiche di aggiornamento del Programma delle attività fissate sono quelle riportate nell'Allegato al Disciplinare di gara titolato "Specifiche tecniche per l'aggiornamento del "Programma delle Attività di Commessa". Il cronoprogramma, in ogni suo stato di revisione dovrà essere trasferito al Responsabile del Procedimento oltre che in forma cartacea anche in forma di file Microsoft Office Project 2007.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Il tempo massimo delle prestazioni relative alle attività elencate nell'art. 3 della presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico nonché per la redazione degli elaborati relativi alle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, è fissato in complessivi 360 giorni solari consecutivi.

In particolare si prevede per i primi 12 agglomerati critici l'attività deve essere conclusa entro 180 giorni secondo la seguente tempistica

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| • Attività di ricognizione | 60 gg |
| • Redazione studio di fattibilità | 45gg |
| • Analisi e validazione/approvazione degli studi di fattibilità | 45 gg |
| • Progetto preliminare | 30 gg |

Per i restanti 21 agglomerati analoga attività deve essere svolta, entro i successivi 180 giorni con le stesse modalità temporali

Tali termini potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente.

2. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
3. I termini di cui al comma 2 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
4. La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora:
- a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
 - b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come

determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico incaricato può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivo di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per le prestazioni relative al presente incarico, il corrispettivo contrattuale presunto totale è fisso, vincolante e onnicomprensivo ammonta ad Euro; esso è stato determinato applicando al corrispettivo posto a base di gara di Euro 1.520.000,00, il ribasso indicato in sede di offerta. L'entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
2. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2 è stato determinato in considerazione di tutte le attività descritte all'art.3, per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuato negli atti della procedura di affidamento.
4. Il pagamento al tecnico incaricato dei corrispettivi di cui all'art. 14 da parte dell'amministrazione committente per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, relativo anche a tutti gli eventuali subappaltatori autorizzati;
5. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto e/o dei subappaltatori, l'amministrazione committente sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al tecnico incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite;
6. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, ciascun pagamento avverrà sulla base delle fatture, intestate a questa amministrazione committente, di tutti i soggetti raggruppati, o di quelli che avranno reso le prestazioni relative a quello specifico pagamento, ciascuno per la propria quota di prestazioni eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani del soggetto capogruppo.
9. I soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara (art. 37.13 del d.lgs 163/2006). Il mancato rispetto da parte del tecnico incaricato di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l'Amministrazione committente di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 5, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2, allegate al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili.;

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - 40% del compenso totale, alla consegna e successiva approvazione da parte del responsabile del procedimento degli studi di fattibilità relativi agli agglomerati previsti con il presente disciplinare
 - 60% del compenso totale alla consegna e successiva approvazione finale da parte dell'Amministrazione committente dei progetti preliminari relativi agli agglomerati previsti con il presente disciplinare.
2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 9 della L. 143/99 dalla decorrenza di cui al comma 1.
3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato:
 - a) le approvazioni di cui al comma 1, non dovessero verificarsi entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono eseguiti entro i 30 (trenta) giorni successivi;
 - b) in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso Euribor a 1 mese, rilevato l'ultimo giorno utile per il pagamento.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.
6. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN: _____.
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5 , o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

8.OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROFESSIONALE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DA INSERIRE NEL CONTRATTO D'APALTO

- a) Il soggetto professionale è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- b) Qualora il soggetto professionale non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
- c) L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al soggetto professionale e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le

circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. Prima dell'avvio delle attività,

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. ____ certificati di regolarità contributiva.

Articolo 18. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006: ⁹⁾
- le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto dell'articolo 118, commi 3, 10 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili, e fermi restando i divieti al subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
3. L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
4. Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al comma precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore.
5. Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore di tali prescrizioni rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l'Amministrazione committente di richiedere la risoluzione del contratto.
6. Il subappaltatore nell'ambito dell'affidamento del servizio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.
7. Qualora il subappaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento il contratto di subappalto si risolve di diritto ai sensi del comma nono del medesimo articolo 3.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di BARI; ai sensi dell'articolo 241 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, come modificato dall'art.5 del d.lgs. n. 53 del 2010 il presente contratto non contiene la clausola compromissoria-
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 21, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 21. (Disposizioni finali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.
2. Il presente atto va registrato in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) della Tariffa parte seconda, del T.U. approvato con D.p.r. n. 131/1986.

_____, li _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 si approvano specificatamente gli articoli 8 (durata dell'incarico e termini); 12 (determinazione dei corrispettivi) e 14 (modalità di corresponsione dei corrispettivi).

Tabella allegata sub A)

PR	Codice agglomerato	Agglomerato	Abitanti Equivalenti Totali Urbani	Priorità definite dalla Regione-Settore Tutela delle Acque	Importo presunto investimento totale
BA	1607200101	Acquaviva delle fonti	31.012,00		€ 2.111.304,00
BA	1607200301	Alberobello	19.535,00		€ 2.209.155,00
BA	1607200601	Bari	821.394,00		€ 74.448.580,03
BA	1607201501	Casamassima	24.664,00		€ 2.654.520,00
BA	1607201601	Cassano delle murge	20.885,00		€ 2.079.300,00
BA	1607201701	Castellana grotte	30.483,00		€ 16.278.230,75
BA	1607201901	Conversano	35.783,00		€ 11.401.674,00
BA	1607201902	Conversano Triggianello	1.507,00		€ 271.260,00
BA	1607202101	Gioia del colle	35.293,00		€ 4.312.060,00
BA	1607202301	Gravina in puglia	56.964,00		€ 5.858.619,23
BA	1607202501	Locorotondo	12.196,00		€ 878.764,14
BA	1607202801	Mola di bari	38.626,00		€ 5.384.644,02
BA	1607202901	Molfetta	84.803,00		€ 7.740.736,00
BA	1607203101	Noci	23.329,00		€ 3.086.875,00
BA	1607203401	Poggiorsini	2.607,00		€ 259.260,00
BA	1607203501	Polignano a mare	22.424,00		€ 3.173.795,00
BA	1607203601	Putignano	39.546,00		€ 6.092.280,85
BA	1607203901	Sammichele di bari	11.384,00		€ 886.560,00
BA	1607204101	Santeramo in colle	39.460,00		€ 4.138.233,26
BA	1607204701	Turi	17.305,00		€ 2.599.600,00
BAT	1607103001	Margherita di savoia	23.985,00		€ 3.250.790,50
BAT	1607104501	San ferdinando di puglia	22.740,00		€ 2.922.330,00
BAT	1607200501	Andria	149.050,00		€ 11.067.600,00
BAT	1607200502	Andria Montegrosso	722,00		€ 60.000,00
BAT	1607200701	Barletta	129.356,00		€ 9.968.530,00
BAT	1607200901	Bisceglie	85.714,00		€ 8.476.335,00
BAT	1607201301	Canosa di puglia	48.638,00		€ 3.994.374,00
BAT	1607202601	Minervino murge	15.807,00		€ 2.658.158,00
BAT	1607204201	Spinazzola	12.824,00		€ 1.941.706,00
BAT	1607204501	Trani	83.667,00		€ 11.219.205,00
BA	1607202001	Corato	69.916,00		€ 7.108.324,00
BA	1607202201	Giovinazzo	32.116,00		€ 2.627.192,00
BA	1607203801	Ruvo di puglia	70.965,00		€ 7.100.004,22
	Totale BA-BAT		2.114.700,00	12,00	€ 228.260.000,00

